

Le proposte di legge sui voucher, un breve excursus

a cura di Silvia Donà

PROPOSTE	PRESENTATA	SINTESI DELLA PROPOSTA	CONSEGUENZE SUL MERCATO DEL LAVORO
1) Atto Camera n. 4312	21 febbraio 2017	<p>1)La presente proposta di legge era diretta a predisporre limiti all'utilizzo mensile dei voucher qualora il datore di lavoro avesse utilizzato lo stesso lavoratore per molte ore: il voucher avrebbe sostituito un contratto di lavoro dipendente.</p> <p>2)Nuova disciplina dei controlli e delle sanzioni, facendo pervenire direttamente all'INPS i messaggi di attivazione dei voucher in modo che a quest'ultimo corrispondano effettivamente il numero di ore lavorative svolte.</p> <p>3)Limitare l'utilizzo dei voucher ad alcune categorie di lavoratori, quali i pensionati e i percettori di sostegno al reddito, e per alcuni settori, limitandone fortemente l'utilizzo da parte delle imprese e della pubblica amministrazione.</p>	<p>1) La proposta di legge avrebbe avuto la conseguenza di agire sugli abusi nell' utilizzo dei voucher e nello specifico evitare che il voucher avesse fagocitato forme di lavoro subordinato "minore".</p> <p>2) Inoltre avrebbe favorito una semplificazione burocratica per la disciplina dei controlli e delle sanzioni farebbe pervenire direttamente all'Inps i messaggi di attivazione dei voucher in modo che l'istituto contava direttamente il numero di ore effettivamente lavorate.</p> <p>3) Un'altra restrizione importante è quella di limitare enormemente l'utilizzo dei voucher da parte delle imprese e della Pubblica amministrazione poiché l'utilizzo degli stessi sarebbe limitato ad alcuni settori specifici e a soggetti ben individuati come i pensionati e i percettori di sostegno al reddito.</p>
2) Atto Camera n. 4305	16 febbraio 2017	<p>Seguente modifiche agli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015:</p> <p>1) modifica del nome, rapporto di lavoro accessorio già evoca l'abuso.</p> <p>Si proponeva, pertanto, un nuovo nome: prestazioni di lavoro occasionale di limitato importo.</p> <p>La modifica era funzionale anche al ripristino del carattere strutturale della natura meramente occasionale delle prestazioni accessorie, al fine di superare i problemi interpretativi sotto il profilo sistematico, posti da una prestazione di lavoro caratterizzata solo dall'aspetto economico</p> <p>Il termine occasionale va ancorato a un doppio limite economico:</p>	<p>La presente proposta di legge non metteva in discussione la possibilità di offrire uno strumento normativo di regolazione semplice e veloce di costituzione dei rapporti di lavoro, funzionale a esigenze produttive o sociali di immediata soddisfazione, estremamente vantaggioso giacché esente ai fini fiscali e con aliquote contributive ridotte. La proposta riteneva opportuno e giustificato introdurre correttivi, a garanzia della concorrenza nel mercato, ispirati a criteri di legalità ed equità sociale. Si trattava di ricercare norme e procedure che avessero consentito l'accesso all'istituto del lavoro occasionale in ragione degli originari obiettivi di contrasto al lavoro sommerso e di semplificazione delle procedure di assunzioni per brevi e occasionali esigenze.</p>

		<p>esterno per ciascun committente e interno per il singolo prestatore di lavoro.</p> <p>2) ambito di applicazione: il ripristino di un ambito oggettivo ristretto per l'utilizzazione delle prestazioni occasionali di limitato importo ha assunto, per il Governo le forme della reazione dovuta, al fine di contrastare gli abusi e l'applicazione fraudolenta della normativa vigente.</p> <p>Pertanto, riprendendo l'originario impianto del decreto legislativo n. 276 del 2003, le attività per le quali è consentita l'utilizzazione del voucher sono: i piccoli lavori di tipo domestico familiare, compresi l'insegnamento privato supplementare, i piccoli lavori di giardinaggio, e l'assistenza domiciliare occasionale ai bambini e alle persone anziane, ammalate o disabili; le manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli promosse dalle autonomie locali;</p> <p>3) Pertanto va introdotto un limite temporale, in ragione di trenta giorni per ciascun committente, il quale, nel rispetto del vincolo economico di 2.000 euro, può utilizzare il prestatore occasionale per poco più di sei ore per trenta giorni.</p> <p>4) Non ci sono ragioni, che giustificano la mancanza di forma scritta per le prestazioni di lavoro occasionale di limitato importo.</p> <p>A questo scopo i contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono estendere il campo di applicazione dei voucher anche agli imprenditori non agricoli, limitatamente a ipotesi del tutto occasionali e motivate, fermi restando i limiti economici.</p> <p>Nella legislazione del lavoro i contratti di lavoro che si discostano dal rapporto tipico, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, si costituiscono in forma scritta.</p> <p>Si ritiene, infine, necessario prevedere che la prestazione di lavoro occasionale non possa essere utilizzata per sostituire lavoratori in sciopero.</p>	<p>Nella volontà di confermare la disciplina del lavoro accessorio quale sostegno a un'economia di «margini», al legislatore spettava il compito di tutelare «il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni» dettando regole per evitare che tale prestazione di lavoro venisse impropriamente utilizzata per eludere le regole che governano altri tipi di rapporto di lavoro e per agevolare il lavoro non dichiarato.</p> <p>In coerenza con ciò il lavoro accessorio veniva riportato alla sua natura: prestazioni di lavoro occasionale di limitato importo con un doppio limite economico: uno nell'ambito di applicazione e un altro quale limite temporale all'utilizzazione.</p> <p>La reiterazione indefinita nell'impiego dei voucher, riferita solo al dato del numero delle ore utilizzabili, è la prima causa del fenomeno di espansione fraudolenta e illecita del lavoro accessorio., perché rischia di compromettere la tenuta della prestazione di lavoro come codificata nell'articolo 2094 del codice civile</p> <p>Il limite temporale: l'occasione è per definizione un evento derivato da circostanze fortuite e ipotetiche che determinano l'esigenza di prestazioni di lavoro, utilizzabili dai committenti in modo semplificato e tempestivo.</p>
<p>3) Atto Camera n. 4297</p>	<p>15 febbraio 2017</p>	<p>La proposta vuole mantenere la validità di uno strumento giuslavoristico che ha dimostrato</p>	<p>Si limita l'utilizzo dei voucher ma in realtà si snatura anche la previsione accessoria del lavoro, vietandolo nelle</p>

		<p>la propria utilità ma contrastandone gli abusi.</p> <p>1) In particolare, si modificano i limiti reddituali finora vigenti, sostituendoli con un limite di giornate lavorative che possono essere svolte dai singoli beneficiari con riferimento ai diversi committenti; si introduce il divieto di utilizzare i buoni lavoro per le aziende con più di quindici dipendenti e per le organizzazioni sindacali; si introduce la previsione che gli importi dei singoli buoni siano variabili sulla base della retribuzione oraria fissata dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e, in assenza, saranno invece corrispondenti a 7,50 euro per ora lavorativa prestata come salario minimo garantito; infine, nell'intento di potenziare i controlli sull'utilizzo dei voucher, si prevede che le comunicazioni telematiche alle quali sono tenuti i committenti imprenditori non agricoli o professionisti prima dell'inizio della prestazione di lavoro accessorio siano effettuate, oltre che all'Ispettorato nazionale del lavoro anche all'INPS.</p>	<p>imprese con più di 15 dipendenti e nelle organizzazioni sindacali perché anche nelle stesse potrebbero servire prestazioni propriamente accessorie.</p> <p>Un punto ragionevole che invece potrebbe avere un buon impatto per contrastare l'abuso dei voucher è la previsione modica dei limiti reddituali finora vigenti, sostituendoli con un limite di giornate lavorative che possono essere svolte dai singoli beneficiari in riferimento ai singoli committenti.</p> <p>Un altro elemento opportuno per evitare l'abuso nell'utilizzo dei voucher è riconfermare la tracciabilità degli stessi e la previsione che le comunicazioni telematiche a cui sono tenuti i committenti imprenditori non agricoli o professionisti prima dell'inizio della prestazione di lavoro accessorio siano effettuati oltre all'Ispettorato nazionale del lavoro anche all'INPS.</p>
4) Atto Camera n. 4214	11 gennaio 2017	<p>Con la presente proposta di legge intendiamo in maniera chiara procedere all'abrogazione degli articoli 48, 49 e 50 del d.lgs.81/2015, un decreto che ha ampliato il ricorso al lavoro accessorio in maniera insostenibile.</p> <p>Pur rappresentando, con la presente proposta di legge, la necessità di abrogare le norme vigenti in materia di lavoro accessorio, laddove si ravvisasse la necessità di intervenire su casistiche limitate di lavoro accessorio nulla vieterebbe che si intervenga con specifici provvedimenti normativi, che stabiliscano precisi limiti.</p>	<p>I voucher, nati come strumento per retribuire lavori occasionali, si sono estesi in modo spropositato, diventando nella realtà uno strumento di dispersione del lavoro, di copertura del sommerso e di generale peggioramento delle condizioni di lavoro delle persone.</p> <p>Vi è la necessità, quindi, di superare il lavoro accessorio di cui al decreto legislativo n. 81 del 2015, che è risultato esso stesso inquinato e inquinante; per recuperare una pratica che contrasti un mercato del lavoro basato sulla crescita del lavoro povero, sulla riduzione dei diritti e dei salari e sulla precarizzazione.</p>
5) Atto Camera n. 4206	9 gennaio 2017	<p>Si intende, ristabilire l'originario impianto normativo del d.lgs. n 276 del 2003 per quanto concerne la determinazione della forma contrattuale, il suo ambito di applicazione e le tipologie di lavoratori ammessi all'esecuzione di prestazioni di lavoro accessorio.</p>	<p>È a tutti noto il rapido incremento che l'utilizzo dei voucher ha registrato nel 2016. Nel primo semestre sono stati acquistati 69,9 milioni di buoni lavoro, contro i 49,8 milioni della prima metà del 2015 e i 28,5 milioni del 2014, al punto che lo stesso Governo Renzi è dovuto intervenire con un decreto correttivo per arginarne l'uso da parte di imprenditori non agricoli e professionisti.</p> <p>In nove anni, dal 2008 al 2015, l'utilizzo dei voucher ha registrato una</p>

			<p>crescita esponenziale, con un aumento pari al 27.000 per cento, passando da poco più di 535.000 nel 2008 a oltre 145 milioni nel 2015.</p> <p>Lo strumento dei voucher si è trasformato in un espediente per eludere la stipulazione di contratti di lavoro stabili.</p> <p>Il d.lgs. 81/2015, uno dei tanti decreti attuativi del Jobs Act, abrogando gli articoli da 70 a 73 del d.lgs.n 276/2003, sostituendone integralmente la disciplina, ha di fatto allargato il campo di applicazione dei voucher, consentendo il ricorso a prestazioni di lavoro in tutti i settori produttivi. Questo ha contribuito, ovviamente, al fatto che ci sia stato un grande incremento del ricorso ai voucher registrata nell'anno 2016.</p>
<p>6) Proposta n. 4185</p>		<p>La presente proposta di legge, all'articolo 1, sostituisce gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015.</p> <p>Nello specifico, la lettera a) del comma 1 sostituisce l'articolo 48, individuando le definizioni e il campo di applicazione del lavoro accessorio. Sono indicate le attività ammesse.</p> <p>Fra queste, quelle effettuate in ambito sportivo sono limitate al settore non professionistico, in ragione del fatto che, ad esempio, non può essere definito occasionale il servizio di vigilanza all'interno degli stadi di calcio, organizzato da società costituite ad hoc e sulla base di un calendario di attività noto con largo anticipo.</p> <p>L'utilizzo in agricoltura è limitato ai soli casi degli imprenditori non professionali. Sono altresì fissati i limiti di compenso in 5.000 euro nel corso dell'anno solare per il lavoratore (il limite scende a 3.000 euro nei casi di percettori di un ammortizzatore sociale) e in 2.000 euro per singolo committente.</p> <p>La successiva lettera b) sostituisce l'articolo 49 con riferimento ai prestatori di lavoro occasionale. Sono individuate diverse tipologie, con la specificazione che per gli studenti, i quali devono essere regolarmente iscritti, l'attività di lavoro accessorio deve svolgersi compatibilmente con la frequenza del corso di studi.</p> <p>La platea dei prestatori si allarga anche a coloro che stanno affrontando un percorso di recupero da dipendenza da alcol o da ludopatia e alle donne inserite</p>	<p>La proposta di legge vuole arginare il ricorso al lavoro accessorio limitandone il campo di applicazione ed inoltre vuole ammettere l'uso dei voucher anche per quei soggetti di recupero da dipendenza da alcol o da ludopatia e alle donne inserite in percorsi di contrasto della violenza in ambito domestico.</p> <p>Inoltre la proposta di riforma con la previsione delle comunicazioni vuole arginare la possibilità di attivazione di prestazioni di lavoro accessorio illegittime e non controllate.</p>

		<p>in percorsi di contrasto della violenza in ambito domestico.</p> <p>A tutti i lavoratori che dichiarano la loro disponibilità a effettuare prestazioni di lavoro accessorio, i servizi per l'impiego e gli enti accreditati erogano una formazione di base in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.</p> <p>Infine, la lettera c) detta la disciplina del lavoro accessorio, con riferimento alle modalità di acquisto e di utilizzo dei voucher. Si specifica, fra le altre cose, che il confronto annuale con le parti sociali per la fissazione del valore nominale del voucher deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno, mentre il decreto ministeriale deve essere emanato entro il 15 febbraio di ciascun anno.</p> <p>La comunicazione preventiva deve essere inviata alla sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro competente per territorio. Fra i dati da comunicare preventivamente dal committente è compreso anche il tipo di attività svolto dal lavoratore, che non può rientrare in quelle normalmente disciplinate dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'azienda.</p> <p>Ciò per evitare abusi soprattutto nel settore del turismo, come, ad esempio, l'impiego di solo personale con prestazioni occasionali nelle cucine di un ristorante.</p> <p>Con la nuova normativa introdotta, l'eventuale sostituzione del cuoco ammalato può avvenire con contratto di lavoro a tempo determinato, con applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, relativamente al compenso economico e agli aspetti normativi.</p>	
<p>7) Proposta n. 4125</p>	<p>27 ottobre 2016</p>	<p>La presente proposta di legge interviene sul comma 3 dell'articolo 48 del d.lgs. 81/2015, recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183».</p> <p>La nuova disposizione porta il limite di 7.000 euro di volume di affari a quello più ragionevole e adeguato di 50.000 euro.</p>	<p>Ai sensi del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le aziende agricole con un volume di affari superiore a 7.000 euro non possono usare i buoni lavoro per pagare i lavoratori stagionali, a meno che non si tratti di studenti, lavoratori posti in cassa integrazione guadagni e pensionati.</p> <p>È piuttosto evidente che nello specifico la norma in vigore costituisce un ostacolo all'assunzione dei lavoratori stagionali, specie nelle realtà decisamente difficili del Mezzogiorno.</p>

			<p>Le aziende agricole che hanno bisogno di personale si vedono costrette, infatti, a stipulare contratti di lavoro subordinato, anche se solo per pochi giorni. Una condizione che colpisce fortemente quasi tutte le aziende, atteso che il limite decisamente basso dei 7.000 euro di fatturato è diffusamente superato e penalizza i giovani disoccupati che non rientrano nelle categorie indicate dalla normativa.</p> <p>La nuova disposizione che porta il limite di 7.000 euro a quello più ragionevole di 50.000 euro ha proprio lo scopo di consentire alle aziende ad utilizzare i voucher per la loro finalità ovvero per piccoli lavoretti saltuari con soggetti a rischio di esclusione sociale o con difficoltà ad entrare nel mercato del lavoro.</p>
8) Proposta n. 3853	23 maggio 2016	<p>Modifiche agli articoli 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 48 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, concernenti l'esclusione del ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte delle pubbliche amministrazioni</p>	<p>Il lavoro pubblico è regolamentato da apposite norme che ne tutelano l'accesso che è vincolato ad un concorso pubblico. Pertanto il ricorso al lavoro accessorio per prestazioni occasionali nelle P.A non risulta essere in linea con le norme sul lavoro pubblico e pertanto la proposta di legge si muove escludendone il ricorso per evitare abusi in questo settore.</p>
9) Proposta n. 3796	2 maggio 2016	<p>La proposta di legge Atto Camera n. 3796 Ciprini consta di due articoli, segnalando che il suo articolo 1, così come l'articolo 1 della proposta di legge Atto Camera n. 3601 Damiano, è volto a limitare l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione dell'istituto del lavoro accessorio, attraverso ampie modifiche agli articoli da 48 a 50 del d.lgs. n. 81 del 2015 tese, sostanzialmente, a ripristinare l'impianto normativo originario del decreto legislativo n. 276 del 2003.</p> <p>Rispetto a tale proposta di legge, tuttavia, il nuovo testo introduce l'espresso divieto per le pubbliche amministrazioni di avvalersi di prestazioni di lavoro accessorio, ad eccezione degli interventi di emergenza, esclusivamente dovuti a calamità o a eventi naturali improvvisi, ovvero interventi di solidarietà.</p> <p>Segnala, inoltre, che il valore del buono orario, nelle more dell'adozione dello specifico decreto MLPS chiamato a definirne l'importo, tenendo conto</p>	<p>La proposta di legge avrebbe un impatto forte sul mercato del lavoro e in particolare sulla disciplina attuale dei voucher, infatti vuole ripristinare l'impianto normativo originario del decreto legislativo n. 276/2003.</p> <p>Vi è come nella precedente proposta il divieto per le pubbliche amministrazioni di avvalersi di prestazioni di lavoro accessorio tranne nei casi di emergenza ed un'altra importante modifica all'assetto normativo attuale sul lavoro accessorio è che il valore del buono orario è portato a 15 euro.</p> <p>Un altro punto di riforma molto forte per limitarne gli abusi è che in caso di superamento dei limiti quantitativi e qualitativi di utilizzo del lavoro accessorio, vi è la trasformazione in contratto a tempo indeterminato del rapporto di lavoro, quando le prestazioni di lavoro accessorio risultano essere funzionali all'attività di impresa o professionale.</p> <p>Tale ultimo aspetto risulta dare una tutela ai prestatori di lavoro accessorio che di fatto svolgono a tutti gli effetti un lavoro di tipo subordinato nell'impresa perché la loro attività non è accessoria, ma</p>

		<p>della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali, è fissato a 15 euro e che il committente è tenuto a comunicare alla DTL competente anche il giorno e l'orario di inizio e termine della prestazione nonché la tipologia dell'attività prestata.</p> <p>L'articolo 2, infine, prevede, in caso di superamento dei limiti quantitativi e qualitativi di utilizzo del lavoro accessorio, la trasformazione in contratto a tempo indeterminato del rapporto di lavoro, qualora le prestazioni rese risultino funzionali all'attività di impresa o professionale.</p>	<p>funzionale all'attività di impresa o professionale.</p>
<p>10) Proposta n. 3601 Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di disciplina del lavoro accessorio</p>	<p>11 febbraio 2016</p>	<p>La proposta di legge è volta a ripristinare sostanzialmente l'originario impianto normativo del d.lgs n.276/2003 per quanto attiene alla definizione di tale forma contrattuale e al suo campo di applicazione, nonché alla puntuale individuazione delle tipologie di lavoratori ammessi allo svolgimento delle prestazioni di lavoro accessorio.</p> <p>Con riferimento alla disciplina degli aspetti procedurali del lavoro accessorio, la presente proposta di legge riprende il contenuto dell'articolo 49 del d.lgs n.81/2015, modificandone la collocazione e innovandone il contenuto, laddove si prevede l'adeguamento automatico del valore del <i>voucher</i>, corrispondentemente all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, in caso di mancata emanazione dello specifico decreto governativo.</p>	<p>La proposta di legge avrà un forte impatto sulla disciplina dei voucher perché ne limita fortemente l'utilizzo volendo ripristinare la situazione presente con l'originario d.lgs n.276/2003, abrogato con il d.lgs .81/2015.</p> <p>La proposta di legge avrà delle conseguenze anche per il mercato del lavoro, poiché l'uso limitato in riferimento all'ambito di applicazione ed ai soggetti che possono prestare tali attività accessoria certamente ne ridurrà l'utilizzo.</p>
<p>11) Proposta n. 3363</p>	<p>14 ottobre 2015</p>	<p>L'articolo 2 corregge parzialmente quanto previsto dal d.lgs. n. 81/2015, che ha ampliato fino a 7.000 euro l'anno la possibilità di retribuire prestazioni di lavoro attraverso l'utilizzo dei voucher.</p> <p>La modifica estende a tutte le categorie di lavoratori e quindi non solo ai committenti imprenditori o professionisti, come attualmente previsto, il limite di compenso di 2.000 euro annui per ognuna delle attività lavorative che possono essere svolte a favore di ciascun singolo</p>	<p>La riforma avrà forti conseguenze sull'utilizzo dei voucher, poiché vuole contrastare l'abuso degli stessi estendendo il limite dei 2000 euro non solo ai committenti imprenditori o professionisti, ma per ognuna delle attività lavorative che possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente.</p> <p>Una conseguenza importante per il mercato del lavoro è quello di indirizzare i committenti verso la contrattualizzazione ordinaria.</p>

		committente. L'articolo 3 reca la copertura finanziaria.	
12) S. 1100	10 ottobre 2013	<p>Il presente disegno di legge intende quindi alleggerire gli adempimenti a carico dei produttori agricoli con volume d'affari superiore a 7.000 euro ma non a 15.000 permettendo loro di poter assumere, in particolari periodi dell'anno, attraverso i buoni lavoro, qualsiasi tipo di soggetto purché non sia stato iscritto l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.</p>	<p>Nel settore agricolo però vi sono particolari esigenze di cui la normativa in materia di rapporti di lavoro non tiene conto. In particolari periodi dell'anno, ossia in corrispondenza del periodo della vendemmia o della raccolta delle olive, per esempio, i produttori agricoli hanno bisogno di reperire rapidamente maggiore manodopera. Il presente disegno di legge avrebbe tale conseguenza per il mercato del lavoro, poiché consentirebbe di avere a disposizione in tempi ragionevoli manodopera attraverso i voucher, visto che per tali esigenze non sarebbe opportuno un rapporto di lavoro subordinato, sia per i costi, sia perché le esigenze sarebbero di tipo accessorio. Per cui, molti produttori agricoli, per non mandar perso gran parte del raccolto, con le relative conseguenze economiche, ricorrono all'aiuto di familiari, di amici e conoscenti che, stando alla normativa in vigore, dovrebbero essere quasi tutti inquadrati con un rapporto di lavoro subordinato. In linea con le esigenze del mercato del lavoro il presente disegno di legge alleggerendo gli adempimenti a carico dei produttori agricoli con volume d'affari superiore a 7000 euro, ma non a 15.000 consentono loro di poter assumere, in particolari periodi dell'anno attraverso i buoni lavoro, qualsiasi soggetto purché non sia stato iscritto l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.</p>
13) C. 1681	10 ottobre 2013	<p>La proposta di legge consta di un unico articolo che modifica gli articoli 70 e 72 del d.lgs. n. 276 del 2003.</p> <p>Nello specifico, la lettera <i>a</i>), numero 1) stabilisce che il compenso annuale in capo al lavoratore con riferimento alla totalità dei committenti non può dare luogo a compensi superiori a 7.000 euro nel corso dell'anno solare. Inoltre, fermo restando il limite dei 7.000, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti tali attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun committente per compensi non superiori a 3.000 euro.</p> <p>La lettera <i>a</i>), numero 2), inserisce il comma 1-bis</p>	<p>La proposta di legge avrebbe un forte impatto sul contenimento dell'utilizzo dei voucher perché il compenso per la totalità dei committenti non può dar luogo a più di 7000 euro per ogni prestatore di lavoro accessorio.</p> <p>Per il settore agricolo invece si vuole allargare l'ambito di applicazione di carattere soggettivo ed oggettivo. Inoltre la proposta di riforma ha un altro punto importante su cui interviene, ovvero il valore del buono non più legato all'impegno orario, ma al valore ed alla tipologia di prestazione dedotta.</p> <p>Un altro punto su cui la proposta di legge agisce è quello di voler favorire la tracciabilità dei voucher ed una corrispondenza quanto più effettiva tra i voucher acquistati e quelli riscossi,</p>

		<p>all'art.70, consentendo in via straordinaria, fino al 31 dicembre 2016 per i giovani da 18 a 29 anni di età e per i soggetti svantaggiati, la possibilità di percepire compensi fino al limite massimo di 7.000 per anno solare e relativo ad attività svolte a favore anche di un singolo committente.</p> <p>Con la lettera <i>a</i>), numero 3), si elimina invece un'inspiegabile differenziazione di trattamento tra gli imprenditori degli altri settori produttivi, che possono liberamente avvalersi di prestatori di lavoro accessorio, e le imprese agricole, che invece soggiacciono a una serie di limitazioni di carattere soggettivo e oggettivo.</p> <p>La lettera <i>b</i>), numero 1), prevede che il compenso per lo svolgimento di un'attività di lavoro non dipendente (come il lavoro accessorio) è legato al valore dell'opera o del servizio che viene eseguito e non alla durata della prestazione.</p> <p>Con la lettera <i>b</i>), numero 2), si intende agevolare il ricorso all'acquisto del <i>voucher</i> direttamente presso gli sportelli dell'INPS o per via telematica, stabilendo che nel caso in cui l'acquisto e il rimborso del <i>voucher</i> avvenga direttamente presso le sedi dell'INPS o telematicamente è dovuto il corrispettivo pari al 2 % dell'importo del <i>voucher</i>.</p> <p>Infine la lettera <i>b</i>), numero 3), intende affrontare, in parte, le accresciute difficoltà legate al «rinnovato» uso di questo strumento giuridico, che potrebbe interessare un numero elevato di rapporti di lavoro, dal momento che la legge non prevede limiti quantitativi. Per questo motivo, si propone di inserire tra i criteri e le modalità individuati con proprio decreto dal MLPS, la possibilità di coniugare strumenti informativi disponibili atti a rendere più snello il flusso di dati necessari alla gestione dei diversi rapporti di lavoro.</p>	<p>con una modalità di acquisto soltanto presso l'Inps o per mezzo telematico.</p>
<p>14) C. 584</p>	<p>28 marzo 2013</p>	<p>La proposta contenuta nel presente disegno di legge è quella di stabilire un «patto fiscale» onde consentire di incrementare i propri redditi, in maniera estremamente semplice e trasparente, a tutti coloro che lo vogliono, o che ne hanno necessità. L'ipotesi che</p>	<p>La proposta di legge puntando sul patto fiscale vuole allargare la possibilità di utilizzo del voucher a tutti coloro che ne hanno necessità. Pertanto, si prevede una deroga alle attuali disposizioni per permettere ad una più vasta platea di soggetti di accedere alle prestazioni di lavoro</p>

	<p>viene qui formulata riguarda un sistema che ripercorre le orme dell'attuale <i>voucher</i> INPS.</p> <p>Pertanto, si prevede una deroga alle attuali disposizioni per permettere ad una più ampia platea di soggetti di accedere alle prestazioni di lavoro occasionale: un «patto fiscale» per il doppio lavoro e il lavoro saltuario attraverso, ad esempio, forme simili agli attuali <i>voucher</i> INPS; la legalizzazione e semplificazione» di tutta una serie di attività che oggi vengono svolte normalmente «in nero e che, invece, potrebbero essere realizzate in maniera trasparente e produttiva per il committente e per lo Stato. Viene, inoltre, consentito ai percettori di incrementare il loro conto previdenziale senza alcun tipo di obbligo burocratico.</p> <p>Riassumendo, ecco i punti essenziali della presente proposta:</p> <p>a) le prestazioni occasionali e di tipo accessorio possono essere svolte anche da chi ha già un lavoro, oppure da disoccupati, da pensionati disposti a fare piccoli e saltuari lavori su committenza;</p> <p>b) il committente acquista dei «buoni lavoro» (tipo i <i>voucher</i> INPS attuali) e con tali buoni dà il compenso al prestatore d'opera, che potrà portarli in deduzione;</p> <p>c) i buoni hanno un prezzo di acquisto» diverso, ovviamente, dal valore netto che incassa il prestatore d'opera (ad esempio prezzo di acquisto 50, valore netto 40);</p> <p>d) è prevista una tassazione di favore e semplificata» del seguente tipo: 5% da versare all'INPS in «conto contribuzione pensionistico»; 12,50 % per la fiscalità generale; 12,50 % all'INAIL; 1 % di collocamento;</p> <p>e) il percettore incassa, alle Poste o in banca, il buono «netto» senza cumulo con redditi di altra natura cumulandosi invece al suo «conto previdenziale») e null'altro è dovuto;</p> <p>f) è previsto un tetto di buoni ricevibili da 500 euro a 1.000 euro al mese, oppure da 5.000 euro a 10.000 euro all'anno;</p> <p>g) la durata di tale patto fiscale è fissata in 5 anni, salvo proroghe.</p> <p>Di seguito alcuni esempi di applicabilità:</p>	<p>occasionale: un «patto fiscale» per il doppio lavoro e il lavoro saltuario grazie al lavoro accessorio.</p>
--	--	--

		<p>1)il lavoratore dipendente che vuole incrementare il reddito negli orari non lavorativi o nei giorni festivi con lavori tipo piccole riparazioni;</p> <p>2)il giovane in cerca di primo impiego o lo studente che è disposto ad impiegare una parte del suo tempo per incrementare le entrate o gravare meno sul bilancio familiare, ad esempio con attività tipo cameriere o <i>barman</i> o <i>pony express</i>;</p> <p>3)la casalinga disposta ad impiegare una parte del tempo in servizi a terzi, quali quelli domestici, assistenza ai bambini, compagnia agli anziani, ecc;</p> <p>4)il pensionato che è interessato ad integrare la pensione o ad occupare una parte del suo tempo libero ad esempio con lavori di giardinaggio oppure, se è stato insegnante, con ripetizioni per gli studenti.</p> <p>Il divieto si estende anche per i tempi successivi alla scadenza del contratto;</p> <p>c) impresa, o imprese ad esse collegate, dalla quale il prestatore d'opera sia stato posto in cassa integrazione guadagni;</p> <p>d) enti o imprese dalle quali il prestatore d'opera sia stato posto in mobilità;</p> <p>e) enti o imprese dalle quali il prestatore d'opera sia stato posto in pensionamento, sia anticipato sia per raggiunti limiti di età;</p> <p>f) soggetti in congedo per malattia, infortunio, maternità, se retribuiti, oppure in permesso, retribuiti o non, e in ogni tipo di distacco sindacale.</p>	
<p>Testo Unificato sui voucher</p>		<p>Il testo unificato di riforma dei voucher punta ad una diversa regolamentazione sul lavoro accessorio. Possono svolgere prestazioni di lavoro accessorio: piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; insegnamento privato supplementare; piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione; realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzati da soggetti non aventi finalità di lucro; collaborazione con enti pubblici e associazioni di</p>	<p>Il testo unificato di riforma sul lavoro accessorio in realtà modifica parzialmente la disciplina sui voucher nell'ambito applicativo per piccoli lavoretti come le ripetizioni private, il giardinaggio ed invece per gli imprenditori professionisti è necessario che gli stessi non abbiano dipendenti in forza, per riportare il lavoro accessorio in un ambito adeguato di attività appunto accessorie e di piccola entità economica. A conferma di questo vi è la perpetuazione delle regole previgenti nell'ambito agricolo.</p> <p>Sembra ragionevole la previsione del divieto per le pubbliche amministrazioni, le cui norme</p>

		<p>volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà; esecuzione di piccoli lavori in agricoltura. Se la prestazione di lavoro accessorio viene effettuata per imprenditori o professionisti invece è obbligatorio che questi ultimi non abbiano già alle proprie dipendenze alcun lavoratore, al di là di quella che è la tipologia di contratto attivata.</p> <p>Nell'ambito agricolo invece l'utilizzo del lavoro accessorio viene confermato a condizione che le attività di carattere stagionale siano effettuate da pensionati o da giovani di età inferiore ai 25 anni che tuttavia devono essere regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un Istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, o all'Università. Viene stabilito che le amministrazioni pubbliche non potranno più ricorrere all'uso di prestazioni di lavoro accessorio a meno che, come detto in precedenza, non si tratti di una collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato che abbia come fine lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà.</p> <p>In base a quanto previsto dal testo unificato potranno ricevere il compenso con i buoni lavoro soltanto: disoccupati, pensionati, giovani con meno di 25 anni iscritti ad un ciclo scolastico o all'Università, disabili, soggetti in comunità di recupero, extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno privi di lavoro da oltre sei mesi. Per poter usufruire dei voucher però questi soggetti dovranno comunicare ai centri per l'impiego la loro disponibilità a svolgere prestazioni di lavoro accessorio. La loro condizione sarà certificata da una tessera magnetica che riceveranno (a proprie spese). Cambia il limite annuo complessivo massimo che lavoratori, famiglie e imprese senza dipendenti dovranno rispettare per poter utilizzare le prestazioni di lavoro accessorio. In riferimento al singolo lavoratore che svolge prestazioni di lavoro</p>	<p>prevedono un accesso tramite concorso e non regolamentano forme di lavoro accessorio, questa regolamentazione avrà come conseguenza quella di evitare attivazione da parte delle stesse e quindi che si concretizzino forme di prestazioni di lavoro accessorio <i>contra legem</i>.</p> <p>Lascia perplessi invece la previsione di regolamentare per legge la possibilità di svolgere prestazione di lavoro accessorio per i disabili che hanno apposite norme di accesso e per il collocamento mirato.</p> <p>Un impatto sulla volontà di rendere accessorie le prestazioni lo abbiamo anche con la diminuzione del tetto per i prestatori di lavoro che scende a 5000, 00 euro annui. Si differenzia anche il valore nominale del buono a seconda delle attività; appare ragionevole la previsione per differenziare la retribuzione a del settore di riferimento e dal tipo di attività.</p> <p>Sembra avere l'intento di evitare forme illegittime di prestazioni di lavoro accessorio la previsione di riconfermare la tracciabilità dei voucher e la relativa sanzione e anche con la sanzione aumentata dai 600 ai 3.600 euro nel caso di un utilizzo improprio dei buoni lavoro.</p> <p>Importante anche la trasformazione delle prestazioni di lavoro accessorio in un contratto di lavoro subordinato quando non siano rispettati i limiti qualitativi e quantitativi, questo per far sì che forme di lavoro che abbiano i connotati della subordinazione ex art. 2094 c.c. vengano regolamentate nella forma legislativa appropriata con un impatto positivo nel mercato del lavoro e per l'uso dei voucher utilizzati solo per finalità accessoria, secondo la primaria finalità per cui sono stati introdotti nel mercato del lavoro italiano nel 2003</p>
--	--	--	---

		<p>accessorio il tetto massimo complessivo di compenso non potrà superare i 5000, 00 euro l'anno. Rimane invece inalterato il tetto massimo stabilito per ciascun committente, pari a 2.000 euro. Per le famiglie e le imprese senza dipendenti che decideranno di usare il lavoro accessorio non potranno superare la soglia dei 3000 euro l'anno. Cambia anche il valore nominale del voucher: 10 euro per le famiglie (committenti non imprenditori o professionisti); 15 euro per gli imprenditori e i professionisti, 15 euro nel settore agricolo.</p> <p>Soltanto i committenti non imprenditori o professionisti, le famiglie, potranno acquistare i buoni lavoro presso le rivendite autorizzate o con modalità telematiche.</p> <p>Gli imprenditori e i professionisti invece potranno comprare i voucher solo tramite via telematica. In questo caso, in base a quanto previsto dal provvedimento, si acquisteranno "uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio".</p> <p>Sono confermate le norme sulla tracciabilità previste dal d.lgs. 185/2016: gli imprenditori e professionisti che utilizzano i buoni lavoro dovranno comunicare, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione lavorativa, alla sede territoriale competente dell'INL i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando anche il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione, con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi.</p> <p>"I committenti imprenditori agricoli - precisa il decreto - sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento</p>	
--	--	---	--

		<p>ad un arco temporale non superiore a tre giorni”.</p> <p>Per i committenti che omettono di comunicare la prestazione la sanzione è sempre quella compresa tra i 400 euro a 2.400 euro per ciascun lavoratore. In caso di utilizzo improprio dei voucher invece, la sanzione aumenta dai 600 ai 3.600 euro. Inoltre: “nei casi in cui venga accertato l'improprio utilizzo del buono lavoro, ferme restando le conseguenze penalmente rilevanti in caso di false dichiarazioni, il superamento dei limiti quantitativi e qualitativi di utilizzo di tali forme di lavoro determina la trasformazione del rapporto in un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato, qualora le prestazioni rese risultino funzionali all'attività di impresa o professionale”.</p>	
--	--	--	--

Silvia Donà

Dottore di ricerca in diritto delle relazioni di lavoro
nell'Università di Modena e Reggio Emilia